

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001576	22/08/2022

OGGETTO: Presa d'atto della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria disposta dall'Ordine professionale per inadempimento all'obbligo vaccinale di cui al d.l. 44/2021.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002728 DEL 11/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 11/08/2022 16:20 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 18/08/2022 11:23 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 22/08/2022 16:42 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 22/08/2022 15:48 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 22/08/2022 16:42
 Gianpaolo PARISI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Presa d'atto della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria disposta dall'Ordine professionale per inadempimento all'obbligo vaccinale di cui al d.l. 44/2021.
-----------------	---

Il Direttore Generale

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue.

Visto:

- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che ha modificato l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, riportante *“misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”* e, segnatamente, l'articolo 4, comma 3, del d.l. 44/2021, che attribuisce agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di verificare, per il tramite delle Federazioni nazionali, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov;
- l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 24 del 24 marzo 2022 e, segnatamente, la lett b) n. 2 che stabilisce che *“in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”*, nonché la lett. c) del citato articolo che ha prorogato la scadenza del termine dell'obbligo vaccinale al 31/12/2022, così come recepito a livello aziendale giusta nota prot. 25541 del 13/04/2022;

Preso atto della nota prot. 1117/2022 del 08/08/2022 dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari, come conservata agli atti d'ufficio, con cui lo stesso – accertata la mancata presentazione da parte dell'interessato del certificato di vaccinazione nei termini di cui al citato art. 8 del d.l. 24/2022 – ha disposto la sospensione dall'esercizio professionale del soggetto, in servizio presso questa Azienda, di cui all'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza);

Accertato, altresì, per il tramite del Medico Competente aziendale il perdurante inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del dipendente di cui trattasi, come da documentazione conservata agli atti d'ufficio;

Ritenuto, pertanto, alla stregua del citato provvedimento di sospensione adottato dall'Ordine professionale, di disporre la sospensione *ex lege* del dipendente di cui all'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza), con efficacia dalla data di adozione del presente provvedimento, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla retribuzione e da qualunque altro compenso o emolumento, fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, trasmettendo la relativa certificazione di vaccinazione, e, comunque, non oltre il termine del 31/12/2022 (o il diverso termine che la legge intenda prorogare sullo specifico punto);

Dato atto che, anche per la complessità del procedimento e per il numero di dati gestiti, con inevitabile gradualità, da parte delle strutture interessate, aldilà dell'adozione di comunicazioni e/o provvedimenti formali, si richiama la vigenza dell'obbligo vaccinale quale obbligo personale del dipendente che presta servizio presso l'ASL BA, a qualsiasi titolo, in quanto secondo il d.l. 44/2021, l'effettuazione della vaccinazione è un requisito essenziale per lo svolgimento della professione e per

lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati; la violazione dell'obbligo è punita con sanzioni amministrative, ferme restando le conseguenze disciplinari da CCNL;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di prendere atto del provvedimento adottato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari e, segnatamente, della nota prot. 1117/2022 del 08/08/2022, in forza della quale il predetto Ordine Professionale – accertata la mancata presentazione da parte dell'interessato del certificato di vaccinazione nei termini di cui all'art. 8 del d.l. 24/2022 – ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nei confronti del soggetto, in servizio presso questa Azienda, di cui all'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza);
- b) di disporre, in forza del presente atto, la sospensione *ex lege*, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 44/2021, del dipendente di cui all'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non pubblicabile per ragioni di riservatezza), con efficacia dalla data di adozione del presente provvedimento, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e dalla retribuzione e da qualunque altro compenso o emolumento, fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, trasmettendo la relativa certificazione di vaccinazione, e, comunque, non oltre il termine del 31/12/2022 (o il diverso termine che la legge intenda prorogare sullo specifico punto);
- c) di dare atto che ove il soggetto interessato assolva all'obbligo vaccinale o ottenga un certificato di esenzione validamente emesso, da trasmettere al datore di lavoro, sarà riammesso in servizio, fermo restando l'obbligo di osservanza dei successivi adempimenti e prescrizioni in materia vaccinale; in tal caso, la presente deliberazione sarà destituita di efficacia a seguito di nota di riammissione in servizio debitamente protocollata;
- d) di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato e al Direttore di riferimento del dipendente;
- e) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio economico e previdenziale, per i conseguenti adempimenti;
- f) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 470/2022) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20220002728 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001576 DEL 22/08/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Dirigente PTA	Pastore Carmela Simona	 Firmato digitalmente il 11/08/2022 12:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 11/08/2022 13:24